

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 829)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(CRAXI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(GORIA)

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(LONGO)

(V. Stampato Camera n. 1121)

approvato dalla II Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio - Affari interni e di culto - Enti pubblici) della Camera dei deputati nella seduta del 27 giugno 1984

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 3 luglio 1984

Integrazione del fondo per i contributi sui finanziamenti destinati allo sviluppo del settore della stampa quotidiana e periodica, di cui all'articolo 29 della legge 5 agosto 1981, n. 416

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

Per ciascuno degli anni finanziari dal 1984 al 1993 è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi, quale ulteriore contributo dello Stato al fondo di cui al primo comma dell'articolo 29 della legge 5 agosto 1981, n. 416, concernente il concorso dello Stato in conto interessi sui finanziamenti destinati allo sviluppo del settore della stampa quotidiana e periodica.

Art. 2.

Il terzo comma dell'articolo 33 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è così modificato:

« La garanzia del fondo si applica con le stesse modalità previste dal primo comma dell'articolo 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni e integrazioni ».

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1984-1986, al capitolo n. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984 nella specifica voce: « Rifinanziamento del fondo per il credito agevolato di cui all'articolo 29 della legge numero 416 del 1981 ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.